

Novità fiscali del 29 aprile 2011

di , Vincenzo D'Andò

Pubblicato il 29 aprile 2011

accertamenti esecutivi: previsti due miliardi a carico dei contribuenti; in scadenza l'iscrizione per i beneficiari del 5 per mille; contributi di bonifica: sono deducibili dal reddito se resi obbligatori; studi di settore: parte generale delle istruzioni ancora solo in bozza; nulla la multa per eccesso di velocità rilevata con autovelox senza agente; credito IVA 1° trimestre 2011 da richiedere con Mod. TR entro il prossimo 2 maggio; vicendamento ai vertici dell'Agenzia delle Entrate; geometri: i contributi previdenziali entrano nel mondo di Unico (Vincenzo D'Andò)

Indice:

- 1) In scadenza l'iscrizione per i beneficiari del 5 per mille**
- 2) Accertamenti esecutivi: previsti due miliardi a carico dei contribuenti**
- 3) Contributi di bonifica: sono deducibili dal reddito se resi obbligatori**
- 4) Studi di settore: parte generale delle istruzioni ancora solo in bozza**
- 5) Geometri: i contributi previdenziali entrano nel mondo di Unico**
- 6) Nulla la multa per eccesso di velocità rilevata con autovelox senza agente**
- 7) Credito Iva 1° trimestre 2011 da richiedere con Mod. TR entro il prossimo 2 maggio**
- 8) Avvicendamento ai vertici dell'Agenzia delle Entrate**

1) In scadenza l'iscrizione per i beneficiari del 5 per mille

L'iscrizione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 7 maggio 2011. Non saranno accolte le domande pervenute oltre questa data o con modalità diversa da quella telematica.

Scadrà, quindi, il prossimo 7 maggio la procedura di iscrizione telematica presso l'Agenzia delle Entrate da parte di enti di volontariato ed associazioni, al fine di rientrare tra i beneficiari della quota del 5‰ dell'Irpef dovuta per l'anno 2011.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E del 2011, ha fissato i termini per l'iscrizione (a partire dal 15.03.2011) negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille precisando che quest'anno sarà possibile effettuare l'iscrizione on line sui portali Entratel o Fisconline entro il 07.05.2011.

Soggetti che possono presentare la domanda

Per l'anno finanziario 2011, il 5 per mille è destinato alle seguenti finalità:

- Sostegno degli enti del volontariato:
- enti del volontariato di cui alla legge 266 del 1991
- Onlus - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali;
- associazioni riconosciute che operano nei settori indicati dalla norma;
- fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dalla norma;
- finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- finanziamento agli enti della ricerca sanitaria
- sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
- sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Modalità di iscrizione nell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche

In particolare, le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale possono partecipare al riparto del 5 per mille per l'anno 2011.

Possono, infatti, accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:

- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

A partire dal 15 marzo 2011 le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti, possono presentare la domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando modello e software specifici.

La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti,

associazioni di categoria, Caf, ecc.).

L'iscrizione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 7 maggio 2011. Non saranno accolte le domande pervenute oltre questa data o con modalità diversa da quella telematica.

All'atto dell'iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l'avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.

Particolarità

Chi vuole accedere al beneficio del 5 per mille di quest'anno deve, comunque, presentare la domanda anche se l'ha già inviata per gli anni 2006, 2007, 2009 e 2010 oppure è presente nell'elenco trasmesso dal Coni per l'anno 2008.

Adempimenti successivi all'iscrizione nell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche: presentazione della dichiarazione sostitutiva

I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco devono, entro il 30 giugno 2011, spedire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, (art. 47 del Dpr n. 445/2000), che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione.

Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2011 e il mancato invio, in allegato, del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.

Modello parzialmente precompilato

Per agevolare la compilazione e l'invio della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all'atto della iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano.

Pubblicazione degli elenchi

Entro il **14 maggio 2011** l'Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito tutti gli elenchi degli enti iscritti, anche quelli gestiti dalle altre amministrazioni, distinti per categoria.

Entro il **20 maggio 2011** gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche possono chiedere la correzione di errori di iscrizione presenti negli elenchi pubblicati entro il 14 maggio.

La correzione può essere chiesta dal legale rappresentante dell'ente interessato - direttamente oppure mediante un proprio delegato - alla Direzione regionale dell'Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.

Verificati gli eventuali errori, l'Agenzia pubblica, entro il 25 maggio successivo, una versione aggiornata dell'elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche.

L'Agenzia delle Entrate provvede, inoltre, alla predisposizione degli elenchi degli enti del volontariato ammessi e di quelli esclusi dal beneficio.

La formazione degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal beneficio è invece, demandata al Coni.

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca provvede alla formazione degli elenchi degli enti della ricerca scientifica e dell'università ammessi ed esclusi dal beneficio e alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate per la pubblicazione.

Scadenze del 5 per mille 2011 per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche

	- ENTI DEL VOLONTARIATO - ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Inizio presentazione domanda d'iscrizione	15 marzo 2011
Termine presentazione domanda d'iscrizione	7 maggio 2011
Pubblicazione elenco provvisorio	14 maggio 2011
Richiesta correzione domande	20 maggio 2011
Pubblicazione elenco aggiornato	25 maggio 2011

Termine presentazione dichiarazione sostitutiva (Racc. A/R): 30 giugno 2011

Enti di volontariato: Da inviare alle direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate

Associazioni sportive dilettanti: Da inviare agli uffici territoriali del Coni

2) Accertamenti esecutivi: previsti due miliardi a carico dei contribuenti

Siciliotti (Presidente del C.N.D.C.E.C.) in audizione alla Commissione Finanze della Camera ha presentato un documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili sulle seguenti questioni molte sentite dagli "addetti ai lavori", oltre che dagli stessi contribuenti:

- Pressione fiscale;
- giustizia tributaria;
- abuso del diritto.

Oltre 2 miliardi di euro. E' l'ammontare delle somme che, secondo quanto affermato il 27.04.2011 dal citato Presidente dei Commercialisti, Claudio Siciliotti in occasione di una audizione presso la Commissione Finanze della Camera sull'abuso del diritto, i contribuenti italiani si ritroveranno ad anticipare all'Erario prima di vedere riconosciute in giudizio le loro ragioni, per effetto della norma che, a partire dal prossimo 1° luglio 2011, attribuisce efficacia esecutiva agli accertamenti fiscali dell'Agenzia delle Entrate.

"I dati del 2010 resi noti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria - ha detto Siciliotti a margine dell'audizione - parlano di un 41% di sentenze di primo grado che danno ragione ai contribuenti.

Sempre secondo il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, a questo 41% di vittorie dei contribuenti corrispondono importi in contestazione per circa 5,7 miliardi di euro.

Considerato che, anche in caso di ricorso, il contribuente è tenuto a pagare comunque il 50% delle maggiori imposte richieste nell'accertamento e dei relativi interessi ed atteso che la norma sugli accertamenti esecutivi, in assenza di misure e risorse atte a garantire una pari velocizzazione dei tempi della giustizia, produrrà una sistematica scadenza dei termini per il versamento degli importi accertati prima che sopraggiunga la sentenza di primo grado, è chiaro che si profilano per i contribuenti anticipazioni di somme per oltre 2 miliardi che, dopo alcuni o parecchi mesi, saranno dichiarate non dovute dal tribunale".

La metà esatta di 5,7 miliardi di euro è 2,85, ma l'obbligo di anticipazione, come ricordato da Siciliotti, riguarda solo imposte e interessi e non anche le eventuali sanzioni comminate, per cui è ragionevole, secondo i Commercialisti, ipotizzare un solve et repete di poco superiore a 2 miliardi di euro.

"Rendere la riscossione più efficiente - ha sottolineato Siciliotti - eliminando passaggi ridondanti come l'iscrizione a ruolo, ci trova assolutamente d'accordo. Costruire però un sistema in cui non è l'eccezione, bensì la regola, essere costretti a pagare prima di essere giudicati in primo grado da un organo giurisdizionale terzo rispetto all'amministrazione finanziaria, non è un buon viatico per costruire una lotta all'evasione fiscale basata su principi condivisi da tutti i cittadini e su meccanismi finanziari sostenibili per chi fa impresa".

Nel documento presentato dai Commercialisti in audizione si ricorda anche come, sulla base delle previsioni del Documento Economico Finanziario del governo, nei prossimi anni la pressione fiscale "ufficiale" non diminuirà; anzi crescerà seppur di poco: 42,45% nel 2011 (+0,06%), 42,71% nel 2012 (+ 0,32%), 42,56% nel 2013 (+ 0,17%) e 42,43% nel 2014 (+0,04%).

Siciliotti ha affermato, d'altra parte, di non vedere a ciò "alternative, atteso che anche con questa pressione fiscale manterremo deficit pubblici mai inferiori ai 45 miliardi di euro, che andranno ulteriormente ad alimentare un debito pubblico in continua crescita".

In più, l'obiettivo del pareggio di bilancio indicato dal Def, ha proseguito, "pare assai più distante di quello che sembra: senza correzioni, ossia senza ulteriori sacrifici sul lato della spesa, il 2014 chiuderà con un rapporto deficit-Pil il 2,61% che, detto così, sembra persino positivo, ma che, in termini assoluti, significa una emorragia di ulteriori 45.889 miliardi di euro

annui che andranno a stratificarsi su un debito pubblico che punta ormai con decisione alla soglia psicologica dei 2.000 miliardi di euro”.

Nel 2010 la pressione fiscale “ufficiale” si è attestata al 42,39%; un dato, già molto significativo in termini comparativistici con gli altri Paesi europei – ha proseguito Siciliotti – che sale addirittura al 51,63% se si depura il Pil della componente di economia sommersa, ossia quella parte di economia che, ragionevolmente, non risulta gravata da alcun tipo di pressione fiscale.

Abuso del diritto

Sul tema abuso del diritto il documento del CNDCEC afferma che “la pretesa di sindacare fatti, atti e comportamenti (in particolare quelli sino ad oggi mai presi in considerazione da norme antielusive) alla luce di un principio generale antiabuso mai enunciato in precedenza (anzi fino all’ottobre 2005 escluso dalla

stessa giurisprudenza) rischia di mettere in serio pericolo un principio fondamentale quale quello di certezza del diritto e di minare uno dei principi cardine dello Statuto del contribuente che valorizza l’affidamento e la buona fede quali principi cui devono essere improntati i rapporti tra Fisco e contribuenti (art. 10 della L. 212/2000)”.

Viene, comunque, evidenziato che la giurisprudenza di merito pare sia già indirizzata (in via interpretativa) verso la tesi della estendibilità delle norme di tutela procedimentale e finanziaria previste dall’art. 37-bis anche agli accertamenti “da abuso del diritto”.

In particolare, con la **sentenza n. 2 del 24.01.2011, la Commissione Tributaria Provinciale di Genova** (sezione I) ha disposto la nullità di una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di somme accertate in forza dell’applicazione del principio generale anti-abuso di diretta derivazione costituzionale, perché detta iscrizione a ruolo era stata effettuata prima della sentenza di primo grado, contrariamente a quanto stabilito dal co. 6 dell’art. 37-bis del DPR 600/1973.

Secondo i giudici genovesi, infatti, “l’abuso del diritto rappresenta un principio antielusivo di carattere generale che deve seguire le garanzie procedurali contenute nell’art. 37-bis”.

A parte ciò, sono stati esaminati i disegni di legge presentati dall’On.le Leo (n. 2521, presentato il 19.06.2009), dagli On.li Strizzolo – Ceccuzzi – Fogliardi (n. 2578, presentato il 02.07.2009) e dall’On.le Jannone (n. 2709, presentato il 23.09.2009).

Il comune denominatore dei tre disegni di legge è quello di proporre radicali o integrali modifiche al testo attuale dell’art. 37-bis del DPR 600/1973.

Peraltro, questo tipo di risultato può essere assicurato, anche in assenza di un intervento normativo, da una corretta applicazione del diritto da parte della giurisprudenza.

3) Contributi di bonifica: sono deducibili dal reddito se resi obbligatori

I contributi obbligatori corrisposti per il miglioramento dei fondi agricoli versati ai Consorzi di bonifica sono deducibili dal reddito del contribuente.

Per la **Corte di Cassazione, sentenza n. 4788/2011 depositata il 28.02.2011**, tra gli oneri deducibili in dichiarazione dei redditi è possibile indicare i contributi obbligatori pagati per il miglioramento dei fondi agricoli versati ai Consorzi di bonifica secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, lettera a) del Tuir.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, i contributi consortili sono obbligatori per gli effettivi proprietari e le somme iscritte a ruolo ogni anno, con anche i contributi relativi agli anni precedenti se presenti, sono deducibili in base al principio di cassa dei contribuenti.

Se, invece, il Consorzio è una persona giuridica privata e la pretesa non è obbligatoria allora il costo non è deducibile.

4) Studi di settore: parte generale delle istruzioni ancora solo in bozza

Non è ancora pronta sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate la parte generale delle istruzioni (ufficiale), comuni a tutti gli studi di settore, infatti, da qualche giorno è disponibile soltanto la relativa bozza.

Si tratta del modello che deve essere utilizzato per comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore e costituisce parte integrante del modello UNICO 2011.

Dalla lettura di tale bozza è emerso (secondo quanto è stato precisato in documento di Ipsoa di aprile 2011) che sono tenuti alla presentazione del modello, pur essendo nei loro confronti preclusa l'attività di accertamento basata sugli studi di settore, anche:

- I contribuenti che determinano il reddito con criteri "forfetari", che non devono però compilare la parte relativa ai dati contabili;
- i contribuenti che dichiarano un volume di ricavi oppure compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro e fino a 7.500.000 euro;
- i contribuenti che rientrano nei casi di cessazione dell'attività, di liquidazione ordinaria oppure che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività.

Per i contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività (ad eccezione delle ipotesi di liquidazione ordinaria o di liquidazione coatta amministrativa o fallimentare) viene, quindi, richiesta la compilazione del modello studi di settore con l'indicazione, nell'apposita scheda "Note aggiuntive" dell'applicazione GERICO, della motivazione che ha impedito lo svolgimento dell'attività economica in maniera regolare.

Viene, infine, evidenziato che – per il solo periodo d’imposta 2010 – nei confronti delle società cooperative a mutualità prevalente, dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e dei soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività di “consorzi di garanzia collettiva fidi” e di “bancoposta”, lo studio di settore dell’attività prevalente non può essere utilizzato in fase di accertamento ma soltanto ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.

Comunque, per i per tutti i particolari, sul sito web dell’Agenzia delle Entrate è possibile consultare modelli e relative istruzioni (in bozza) per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

5) Geometri: i contributi previdenziali entrano nel mondo di Unico

Pagamenti e compensazioni a portata di F24. Con la nuova sezione nel quadro RR del modello Unico i geometri possono determinare l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti alla propria cassa ed effettuare i relativi pagamenti, anche in compensazione, mediante il modello F24 in via telematica.

Sono queste le principali novità contenute nella convenzione firmata il 28.04.2011 tra il Direttore vicario dell’Agenzia delle Entrate, Marco Di Capua, e il Presidente della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, Fausto Amadasi.

L’accordo attua il recente decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 febbraio 2011 in base al quale anche gli iscritti alla Cassa possono determinare l’ammontare dei contributi dovuti nella dichiarazione dei redditi e effettuare i relativi versamenti unitari anche in compensazione.

Oggetto della convenzione

In particolare, la convenzione prevede una nuova sezione nel quadro RR del Modello Unico, la riscossione, mediante il modello F24, dei contributi, il riversamento delle somme riscosse e la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica delle informazioni previste nella convenzione.

Semplificazione e riduzione degli adempimenti

Le nuove modalità dichiarative puntano alla semplificazione e alla riduzione degli adempimenti per i contribuenti geometri liberi professionisti nonché alla eliminazione delle possibili incongruenze tra i dati fiscali e quelli previdenziali e consentono alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti di monitorare gli adempimenti dichiarativi e contributivi con maggiore completezza e tempestività.

(Agenzia delle Entrate, comunicato del 28 aprile 2011)

6) Nulla la multa per eccesso di velocità rilevata con autovelox senza agente

Dal verbale di accertamento deve emergere in maniera adeguata che il rilevamento è stato fatto da un agente preposto al servizio di polizia stradale, altrimenti la multa può essere annullata.

E' quanto ha affermato la Seconda Sezione Civile della Cassazione con l'ordinanza 5 aprile 2011, n. 7785 (in Altalex di aprile 2011) che ha respinto il ricorso di un Comune nei confronti di un automobilista al quale era stata contestata una multa per eccesso di velocità rilevata con autovelox.

Dal verbale di accertamento, però, non emergeva che il rilevamento, cioè l'elaborazione della rilevazione, fosse avvenuto ad opera di un agente preposto al servizio di polizia stradale, unico abilitato ad attribuire fede privilegiata all'accertamento.

Il giudice ha, quindi, dato ragione all'automobilista che lamentava la mancata partecipazione di un agente di polizia municipale alla attività di "elaborazione dell'accertamento".

Infatti, "il Comune aveva ammesso di aver attribuito l'intera gestione ad una ditta esterna, indicando poi soltanto genericamente una "supervisione" da parte della Polizia municipale, risultando in tal modo non dimostrata l'esistenza di quell'elemento di certezza e legalità che solo la presenza del pubblico ufficiale può garantire al cittadino.

Nulla di fatto per l'Ente territoriale che non è riuscito a provare che la gestione degli autovelox fosse rimasta riservata ai pubblici ufficiali e neppure che il ruolo dell'operatore tecnico fosse stato sempre e comunque subordinato a quello dei vigili urbani".

7) Credito Iva 1 trimestre 2011 da richiedere con Mod. TR entro il prossimo 2 maggio

Il 02.05.2011 scadono i termini per la presentazione del modello relativo alla richiesta di rimborso e/o compensazione dell'Iva a credito nella liquidazione del 1° trimestre 2011, in base a quanto previsto dall'art. 38-bis del DPR n. 633/72.

Il modello TR deve essere presentato, esclusivamente in via telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Se il termine scade di sabato (come nel caso di specie) o in un giorno festivo, è prorogato al lunedì successivo (circolare n. 6/2002).

(Agenzia delle Entrate, notiziario telematico del 28.04.2011)

8) Avvicendamento ai vertici dell’Agenzia delle Entrate

Passaggio del testimone all’Agenzia delle Entrate. Dal prossimo 1° giugno, Aldo Polito lascerà la guida della Direzione centrale Servizi ai contribuenti per assumere l’incarico di direttore della Direzione regionale della Puglia.

Paolo Savini prenderà il suo posto a capo della Direzione centrale Servizi ai contribuenti, dove attualmente è responsabile del settore della Gestione tributi. Lo ha deliberato il 28.04.2011 il Comitato di gestione dell’Amministrazione finanziaria.

(Agenzia delle Entrate, comunicato del 28.04.2011)

Vincenzo D’Andò

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

